

AVVISO ALLA CLIENTELA

Si informa che il decreto legge n. 201/2011 ha apportato importanti modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 che riguarda l'utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore.

Di seguito si riportano le principali modifiche:

TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O DI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE O DI TITOLI AL PORTATORE.

A decorrere dal 6 dicembre 2011 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente **pari o superiore a euro 1.000.-**. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..

ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI.

Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d'importo **pari o superiore a euro 1.000.-**, emessi a decorrere **dal 6 dicembre 2011**, devono recare l'**indicazione** del nome o della ragione sociale del **beneficiario e la clausola di non trasferibilità**.

Le banche rilasceranno assegni muniti della clausola di non trasferibilità. **Il cliente** tuttavia **potrà richiedere per iscritto** il rilascio di **moduli di assegni bancari e postali, ovvero di assegni circolari in forma libera** da utilizzarsi per importi inferiori a euro 1.000.-, eccettuate le ipotesi in cui le beneficiarie dei titoli siano banche o Poste Italiane Spa. In tal caso il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di euro 1,50 per ciascun modulo di assegno o assegno circolare richiesto.

LIBRETTI AL PORTATORE.

A decorrere **dal 6 dicembre 2011**, il **saldo dei libretti** di deposito bancari al portatore **deve essere inferiore a euro 1.000.-**.

In caso di trasferimento di libretti al portatore, il cedente è tenuto a comunicare, entro 30 giorni, alla banca emittente, i dati identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data del trasferimento.

I libretti di deposito bancari al portatore con saldo **pari o superiore a euro 1.000.-**, esistenti al 6 dicembre 2011, **devono essere estinti** dal portatore o il loro saldo dovrà essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo o trasformati in libretto nominativo entro **il 31 marzo 2012**.

Si invita pertanto la clientela a voler prendere notizia delle modifiche introdotte al fine di evitare, in caso di violazione delle stesse, la conseguente applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria (art. 58 decreto legislativo n. 231/2007).

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al personale della banca.

Data: 06-12-2011

Cassa Raiffeisen - La Direzione